

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 677

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro della salute

(SIRCHIA)

di concerto col Ministro delle politiche agricole e forestali

(ALEMANNO)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 1544)

approvato dalla Camera dei deputati il 25 settembre 2001

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 settembre 2001*

Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2001,
n. 344, recante ulteriori misure per il potenziamento della sorve-
glianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 settembre 2001, n. 344, recante ulteriori misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 4 settembre 2001, n. 344, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2001.

**Ulteriori misure per il potenziamento della sorveglianza
epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

Considerata la grave situazione sanitaria determinatasi a seguito dell'evidenza in alcuni Stati europei di casi di encefalopatia spongiforme bovina;

Visto il Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Visto il Regolamento (CE) n. 1248/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001, che modifica il predetto Regolamento (CE) n. 999/2001;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sottoporre al test di diagnosi rapida per il controllo della encefalopatia spongiforme bovina anche tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai ventiquattro mesi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, è sostituita dalla seguente:

«*a*) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai ventiquattro mesi;».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI – SIRCHIA – ALEMANNO –
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI